

- **Diritto di accesso agli atti amministrativi**

Consiglio di Stato, adunanza plenaria - sentenza 18 aprile 2006 n. 6

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, al di là della questione circa la sua natura giuridica (e cioè sulla sua configurabilità come diritto soggettivo o come interesse legittimo), ancora dibattuta, costituisce, a ben vedere, una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi); in tale prospettiva, la tutela giurisdizionale dell'accesso è volta ad assicurare la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. I commi 5 e 4 dell'art. 25 della [L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.](#) – i quali, rispettivamente, fissano il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della P.A. e qualificano in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso – prevedono un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Deve pertanto ritenersi inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini.